PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE

Art. 10

Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Versione in vigore dal 7 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano straordinario contro le mafie
Estremi	Legge 13 agosto 2010, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-straordinario-contro-le-mafie/art-10-delitto-di-turbata-liberta-del-procedimento-di-scelta-del-contraente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it